

Procedura MO008 Internal Dealing

STATO	DATA	FIRMA	FUNZIONE
REDATTO	11/08/2006	GIULIA DAL CORTIVO	Affari Legali e societari
VERIFICATO	11/08/2006	FRANCESCO ROSSI	Comitato controllo interno
APPROVATO	11/08/2006	GIUSEPPE DAL CORTIVO	Presidente C.d.A.

STATO DELLE REVISIONI

Revisione	Data	Note

INDICE

1	PREMESSA	4
2	OBIETTIVI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3	DEFINIZIONI.....	4
4	SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	5
4.1	SOGGETTI RILEVANTI	5
4.2	PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	5
5	OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI	6
5.1	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE.....	6
5.2	TEMPISTICA	6
5.3	ESCLUSIONI.....	6
6	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA SOCIETÀ.....	6
7	SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA.....	7
8	BLOCKING PERIODS.....	7
9	MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.....	7
10	INOSSERVANZA DELLE REGOLE DELLA PROCEDURA	7
11	ACCETTAZIONE.....	8
12	PUBBLICAZIONE.....	8

1 PREMESSA

CAD IT S.p.A (**“Società”**) ha approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 agosto 2006 la presente Procedura in materia di Internal Dealing (**“Procedura”**), a modifica ed in sostituzione del Codice di Comportamento di “Internal Dealing” adottato in data 15 luglio 2002.

2 OBIETTIVI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

La Procedura è stata redatta con l’obiettivo di disciplinare gli obblighi informativi e le limitazioni inerenti alcune tipologie di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari della Società nonché altri strumenti finanziari ad essi collegati, poste in essere da “soggetti rilevanti” della Società e dalle “persone a questi strettamente legate”, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 114, comma 7, del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (**“TUF”**) e dagli artt. 152 sexies e seguenti del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato e da ultimo con delibera n. 15232 del 29 dicembre 2002 (**“Regolamento Emittenti”**).

3 DEFINIZIONI

Ai fini della Procedura:

- a) per **“Controllate”** si intendono le società controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile;
- b) per **“Operazioni”** si intendono le operazioni di cui all’articolo 5.1 della Procedura;
- c) per **“Persone Strettamente Legate”** si intendono le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti elencate all’articolo 4.2 della Procedura;
- d) per **“Soggetto Preposto”** si intende il soggetto individuato all’articolo 7 della Procedura;
- e) per **“Soggetti Rilevanti”** si intendono i soggetti elencati all’articolo 4.1 della Procedura;
- f) per **“TUF”** si intende il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- g) per **“Strumenti finanziari collegati”** si intendono:
 - 1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni della Società;
 - 2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni della Società o scambiabili con esse;
 - 3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni della Società, indicati dall’articolo 1, comma 3, del TUF, ovvero:
 - i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

- i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - le combinazioni di contratti o di titoli indicati nei punti precedenti;
- 4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni della Società, rappresentanti tali azioni;
 - 5) le azioni quotate emesse da Controllate della Società e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti da 1) a 4) ad esse collegate;
 - 6) le azioni non quotate emesse da Controllate dalla Società, quando il valore contabile della partecipazione nella Controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti da 1) a 4) ad esse collegate.

4 SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

4.1 SOGGETTI RILEVANTI

Ai fini della Procedura, per **"Soggetti Rilevanti"** o, singolarmente, **"Soggetto Rilevante"** si intendono:

- a. i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società;
- b. i dirigenti della Società;
- c. il Responsabile Risorse Umane, il Responsabile Finanziario ed il Responsabile della redazione del bilancio di gruppo della Società;
- d. i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi ed i dirigenti delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Società, se il valore contabile della partecipazione in ciascuna delle predette società rappresenta più del 50% (cinquanta per cento) dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- e. chiunque altro detenga una partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

4.2 PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

Ai fini della Procedura, per **"Persone Strettamente Legate"** si intendono:

- a. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- b. le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al precedente punto a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c. le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al precedente punto a);
- d. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al precedente punto a);

- e. i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al precedente punto a).

I Soggetti Rilevanti renderanno nota alle Persone Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime Persone sono tenute agli obblighi di comportamento e di comunicazione di cui alla presente Procedura.

5 OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI

5.1 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Società ed alla Consob, in prima persona o per il tramite della Società stessa, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni, aventi ad oggetto azioni della Società o altri Strumenti Finanziari ad esse collegati, effettuate da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate.

5.2 TEMPISTICA

Ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi, il Soggetto Rilevante deve comunicare, con le modalità di cui al successivo articolo 6, l'effettuazione dell'Operazione al Soggetto Preposto, senza indugio e comunque entro 3 (tre) giorni di mercato aperto dalla data dell'ultima Operazione che ha determinato il raggiungimento della soglia di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Nel caso in cui la comunicazione da parte del Soggetto Rilevante non pervenga alla Società entro i termini sopra definiti, la Società valuterà la richiesta e si riserva sin d'ora la facoltà di non effettuare la comunicazione, informando comunque il Soggetto Rilevante senza indugio.

5.3 ESCLUSIONI

Ai fini di quanto sopra, non sono considerate Operazioni e, pertanto, non sono comunicate:

- a. le transazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro la fine di ciascun anno. Ai fini della determinazione della soglia di Euro 5.000,00 (cinquemila/00):
 - per gli Strumenti Finanziari Collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
 - il volume totale delle Operazioni viene calcolato sommando le operazioni, sia relative alle azioni che agli strumenti finanziari ad esse collegate, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate.

Per gli strumenti finanziari derivati sulle azioni, l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

- b. le transazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso Strettamente Legate;
- c. le transazioni effettuate dalla Società stessa e dalle Controllate.

6 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA SOCIETÀ

La comunicazione alla Società di cui al punto 5.1 deve essere effettuata dal Soggetto Rilevante per iscritto, mediante impiego di moduli redatti secondo lo schema allegato alla Procedura (Allegato C).

Ciascun Soggetto Rilevante è tenuto ad inoltrare la comunicazione relativa alle Operazioni concluse al Soggetto Preposto, nei modi seguenti:

- a. consegna *brevi manu* della comunicazione direttamente al Soggetto Preposto negli uffici della Società in Verona, Via Torricelli 44/A;
- b. trasmissione della comunicazione a mezzo fax al numero 045 8211411, all'attenzione della Funzione Investor Relations;

c. inoltro della comunicazione via e-mail all'indirizzo: investor@cadit.it.

Il Soggetto Preposto dovrà fornire al Soggetto Rilevante un riscontro immediato, tramite fax o e-mail, del ricevimento della comunicazione.

7 SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA

Il Soggetto Preposto all'attuazione della Procedura è la Funzione Investor Relations.

Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. ricezione delle comunicazioni relative alle Operazioni, ai sensi dell'articolo 6;
- b. gestione delle comunicazioni relative alle Operazioni: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ai sensi dell'articolo 6;
- c. trasmissione alla Consob ed al mercato delle comunicazioni relative alle Operazioni, per conto dei Soggetti Rilevanti,;
- d. segnalazione ad uno degli Amministratori Delegati della Società in merito ad eventuali infrazioni che rilevi o di cui venga a conoscenza.

La responsabilità del Soggetto Preposto, ai fini dell'attuazione della Procedura, si intende limitata al ricevimento, al corretto trattamento ed al tempestivo inoltro delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti.

Il Soggetto Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa al mercato posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

8 BLOCKING PERIODS

Ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere le Operazioni nei seguenti periodi:

- a. nei 30 giorni precedenti la data prevista per l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del progetto di bilancio annuale e della relazione semestrale della Società;
- b. nei 15 giorni precedenti la data prevista per l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, dei risultati trimestrali di ogni esercizio della Società.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

9 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Le modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale alla Procedura sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

È, peraltro, riconosciuta al Presidente ed agli Amministratori Delegati la facoltà di apportare eventuali modifiche od integrazioni alla Procedura medesima di carattere formale.

10 INOSSERVANZA DELLE REGOLE DELLA PROCEDURA

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura comporterà le responsabilità di cui alle vigenti normative.

Per i soggetti dipendenti della Società e delle Controllate di cui all'articolo 3, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

11 ACCETTAZIONE

L'accettazione della Procedura da parte di ciascun Soggetto Rilevante viene effettuata mediante sottoscrizione del modulo riportato in Allegato B.

12 PUBBLICAZIONE

La Procedura verrà messa a disposizione di tutti i dipendenti della Società e di tutte le Controllate appartenenti al gruppo nonché di tutti gli investitori, attraverso la pubblicazione sul sito internet della Società, nella sezione "Investor Relations" ed attraverso la messa a disposizione della medesima, in formato cartaceo, presso l'Ufficio Personale della Società.

APPENDICE A

D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Titolo III

Emittenti**Capo I****Informazione societaria****Art. 114 (Comunicazioni al pubblico)**

1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera *b*).

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e

circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La Consob, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.

4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

5. La Consob può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.

6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da

loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera *a*), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce

9. La Consob stabilisce con regolamento:

a) disposizioni di attuazione del comma 8;

b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.

10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.

11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Capo II

Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

Art. 152-sexies

(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;

b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

c) "soggetti rilevanti":

c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;

c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;

c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-septies**(Ambito di applicazione)**

1. L'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applica:

- a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;
- b) alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

4. L'importo indicato al comma 3, lettera a), è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

Art. 152-octies**(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)**

1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3) comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3) comunicano all'emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.

3. L'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera a.4) comunicano alla Consob e pubblicano, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2 le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

6. La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.

7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

8. Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera a.3), devono:

- a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;
- b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

9. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

10. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

APPENDICE B**Dichiarazione di presa conoscenza ed accettazione della Procedura e richiesta per la trasmissione a Consob delle comunicazioni relative alle Operazioni**

Il sottoscritto....., nato a.....,
residente in....., Via/Piazza....., nella propria qualità
di.....,
preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura in materia di
Internal Dealing di CAD IT S.p.A. (la “Procedura”),

attesta

di aver ricevuto copia della predetta Procedura, di averne presa conoscenza e di accettarne i contenuti.

Chiede

altresì, a CAD IT S.p.A., ai sensi dell’art. 5.1, della Procedura medesima di provvedere a trasmettere, per suo conto, alla Consob le comunicazioni che il sottoscritto avrà cura di predisporre in occasione del compimento delle Operazioni secondo le modalità descritte nella Procedura.

Resta inteso che il sottoscritto si impegna, ai sensi del richiamato art. 5.1, comma 4 della Procedura, ad inviare a CAD IT S.p.A. le suddette comunicazioni debitamente compilate, secondo le modalità ed utilizzando gli appositi allegati di cui alla Procedura, entro **3 giorni di mercato aperto a partire dalla data dell’effettuazione dell’Operazione**; in difetto, CAD IT S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in ordine all’invio delle suddette comunicazioni nei termini previsti dalla vigente normativa.

DATA _____

FIRMA _____

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) dei dati personali richiesti in applicazione della Procedura, al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata dalla Borsa Italiana S.p.A.

DATA _____

FIRMA _____

APPENDICE C

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-*octies*, comma 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE

1.1 DATI ANAGRAFICI

SE PERSONA FISICA

COGNOME		NOME		SESSO
				*
CODICE FISCALE *	DATA DI NASCITA * (GG/MM/AAAA)	COMUNE DI NASCITA *	PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA *
DOMICILIO PER LA CARICA *				

SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE *

FORMA GIURIDICA*

DATA DI COSTITUZIONE
(GG/MM/AAAA)
*

SEDE LEGALE

*

1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO

C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO S/N

C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO S/N

C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO S/N

C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO S/N

2. EMITTENTE QUOTATO

RAGIONE
SOCIALE

CODICE
FISCALE *

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI

3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI

PERSONA RILEVANTE S/N

PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE) S/N

PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE S/N

3.1 DATI ANAGRAFICI

SE PERSONA FISICA

COGNOME		NOME		SESSO
				*
CODICE FISCALE *	DATA DI NASCITA * (GG/MM/AAAA)	COMUNE DI NASCITA *	PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA *
RESIDENZA ANAGRAFICA				

SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST

RAGIONE
SOCIALECODICE
FISCALE *FORMA
GIURIDICA*DATA DI
COSTITUZIONE
(GG/MM/AAAA)
*SEDE
LEGALE
*

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA	TIPO OPERAZIONE ²	CODICE ISIN ³	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITÀ	PREZZO (IN €) ⁵	CONTROVALORE (IN €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE	NOTE
------	------------------------------	--------------------------	----------------------	---	----------	----------------------------	---------------------	--------------------------	------

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (IN €)

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI
DI CUI ALL'ART. 152-SEXIES, COMMA 1, LETT. B)

DATA	TIPO OPERAZIONE	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ⁸	TIPO FACOLTÀ ⁹	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO	AZIONE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)		DATA	NOTE			
					SOTTOSTANTE		QUANTITÀ	PREZZO (IN €) ⁵	CONTROVALORE (IN €)	QUANTITÀ	PREZZO D'ESERCIZIO	CONTROVALORE (IN €)	SCADENZA		
					CO D	DENOMINAZIONE ¹¹	CO D	DENOMINAZIONE ¹¹	QUANTITÀ	PREZZO (IN €) ⁵	CONTROVALORE (IN €)	QUANTITÀ	PREZZO D'ESERCIZIO	CONTROVALORE (IN €)	SCADENZA
					ISIN ¹⁰		ISIN ¹⁰					DEL	REGOLAMENTO		
												SOTTOST.			

TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (IN €)

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (IN €)

NOTE

1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1

2 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati

A= acquisto
V= vendita
S= sottoscrizione
X= scambio

3 Il codice ISIN deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:

AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)

6 Indicare l'origine dell'operazione:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni
ESE-SO = esercizio di *stock option/ stock grant*
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/ covered warrant/ securitised derivatives/ diritti*)

7 Indicare la tipologia di operazione:

A= acquisto
V= vendita
S= sottoscrizione

8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:

W= warrant
OBW = obbligazione cum warrant
SD= securitised derivative
OPZ= opzione
FUT = future
FW = forward (contratti a termine)
OS = Obbligazione strutturata
SW = swap
DIR = diritti

9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):

CE= call European style
PE= put European style
CA= call American style
PA= put American style
AL= altro (dettagliare in nota)

10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni

12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)